



Ordinanza n. 13 del 04/03/2010

OGGETTO: Disposizioni per contrastare l'accattonaggio in forma molesta sul territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che sempre un maggior numero di cittadini segnalano, ai vari uffici comunali preposti, un incremento di soggetti che, in particolare nelle zone di maggior afflusso di persone (cimitero, mercato, parchi, scuole, intersezioni stradali, stazione), ma non solo, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi a infanti o avvalendosi di minori oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti;

Rilevato che le persone impegnate nell'accattonaggio, soprattutto i cittadini stranieri, sono spesso vittime della criminalità, che ne organizza l'attività sfruttando la loro difficoltà per trattenere gran parte di quanto ricevuto in elemosina, in alcuni casi anche mediante vera e propria riduzione in schiavitù;

Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in realtà ne sono vittime;

Visto l'art. 37 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visto l'art. 54 del dlgs 18/08/2000 n. 267 come novellato dal dl 23/5/2008 n. 92 convertito con legge 24/7/2008 n. 125;

Visto il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 7 bis del dlgs 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/7/2008 n. 125 di conversione del dl 23/5/2008 n. 92;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale

- E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale;

La violazione di quanto previsto nella presente ordinanza comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7/Bis del Decreto Legislativo 267/2000, precisando che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 689/81 così come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08 del 25/07/2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23.05.2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, di una somma pari ad **Euro 400,00** così come deciso con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 04/03/2010;

La violazione alla presente ordinanza comporta, altresì, la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689, del denaro provento delle violazioni e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività vietata.

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Si informa inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Vedano Olona del presente atto.

Vedano Olona, 04/03/2010

Il Sindaco
F.to Avv. Enrico Baroffio